

Deliberazione della Giunta Regionale 29 aprile 2024, n. 16-8507

Regolamento (UE) n. 1308/2013. Regolamento (UE) n. 2021/2115. Regolamento delegato (UE) n. 2022/126. D.M. n. 646643 del 16 dicembre 2022. Piano strategico nazionale 2023/2027. Approvazione delle disposizioni applicative dell'intervento "Ristrutturazione e riconversione dei vigneti" a partire dalla campagna 2024/2025 e approvazione della proposta di modifica della ripartizione delle risorse della campagna 2024/2025 ai sensi del Decreto ministeriale 681024 del 12 dicembre 2023.



Seduta N° 451

Adunanza 29 APRILE 2024

Il giorno 29 del mese di aprile duemilaventiquattro alle ore 09:30 in via ordinaria, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 - Torino si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Fabio Carosso Presidente e degli Assessori Chiara Caucino, Marco Gabusi, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Marco Protopapa, Fabrizio Ricca, Andrea Tronzano con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Elena CHIORINO - Luigi Genesio ICARDI - Vittoria POGGIO

DGR 16-8507/2024/XI

OGGETTO:

Regolamento (UE) n. 1308/2013. Regolamento (UE) n. 2021/2115. Regolamento delegato (UE) n. 2022/126. D.M. n. 646643 del 16 dicembre 2022. Piano strategico nazionale 2023/2027. Approvazione delle disposizioni applicative dell'intervento "Ristrutturazione e riconversione dei vigneti" a partire dalla campagna 2024/2025 e approvazione della proposta di modifica della ripartizione delle risorse della campagna 2024/2025 ai sensi del Decreto ministeriale 681024 del 12 dicembre 2023.

A relazione di: Protopapa

Premesso che:

il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 disciplina il sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati con il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) 1307/2013;

il regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 riguarda il finanziamento, la gestione e il monitoraggio della politica agricola comune e abroga il regolamento (UE) 1306/2013;

il regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013, come modificato dal regolamento (UE) n. 2021/2117, disciplina l'organizzazione comune dei mercati agricoli;

il regolamento delegato (UE) N. 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale

per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

Premesso, altresì, che il piano strategico nazionale 2023/2027 presentato alla Commissione UE il 31 dicembre 2021 contiene, tra le altre, la ripartizione dello stanziamento previsto dall'OCM vino tra gli interventi da realizzare nel quinquennio 2023-2027.

Preso atto che:

il decreto dipartimentale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf) n. 681024 del 12 dicembre 2023, avente per oggetto: "Settore vitivinicolo - Ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2024/2025", nell'ambito dello stanziamento di euro 275.252.979 a favore di tutte le Regioni per la campagna 2024/2025, assegna alla Regione Piemonte i fondi per i singoli interventi, come di seguito riportato:

Intervento	Riparto assegnato 2024/2025 (€)
Promozione dei vini sui mercati dei Paesi terzi	5.674.994
Ristrutturazione e riconversione dei vigneti	9.181.195
Vendemmia verde	325.459
Investimenti	3.788.115
TOTALE	18.969.763

Preso atto, altresì, che lo stesso decreto prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, con proprio provvedimento motivato, possano modificare tale ripartizione sulla base di proprie scelte strategiche, nel limite massimo della dotazione complessivamente assegnata.

Dato atto che, come da verifiche del Settore "Produzioni agrarie e zootecniche" della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, è necessario destinare una quota delle risorse al pagamento dei saldi delle domande di aiuto delle campagne precedenti come di seguito riportato:

Intervento	Quota della dotazione 2024/2025 da destinare per saldi delle campagne precedenti (€)
Promozione dei vini sui mercati dei Paesi terzi	1.500.000
Ristrutturazione e riconversione dei vigneti	1.200.000
Investimenti	608.000
TOTALE	3.308.000

Dato atto, inoltre, che con determinazione dirigenziale n. 129/A1701B/2024 del 21 febbraio 2024 è stato attivato, nell'ambito delle disposizioni di attuazione di cui alla D.G.R. n. 28-7031 del 12 giugno 2023, il bando per l'intervento "Investimenti" per la campagna 2024/2025, con la dotazione di euro 3.788.115, assegnata dal citato decreto dipartimentale del Masaf, prevedendo un regime di aiuti per investimenti riferiti ai punti vendita sia aziendali che extra- aziendali.

Dato atto, altresì, che, come da verifiche del sopra citato Settore "Produzioni agrarie e zootecniche", risulta opportuno prevedere di:

- attivare, in continuità con le precedenti campagne, per il 2024/2025 anche:

- l'intervento "Promozione dei vini sui mercati dei Paesi terzi" quale intervento strutturale strategico per l'acquisizione ed il consolidamento di nuovi mercati, proponendo di incrementare la dotazione per garantire una dotazione analoga ai precedenti anni;
- l'intervento "Ristrutturazione e riconversione vigneti" che prevede un regime di aiuti per adeguare e razionalizzare i vigneti piemontesi destinati alla produzione di vini di qualità a

denominazione di origine, proponendo di ridurre le risorse assegnate sulla base delle risorse utilizzate nella campagna 2023/2024;

- continuare a non attivare l'intervento "Vendemmia verde", che si configura come strumento di mercato finalizzato a ripristinare l'equilibrio tra la offerta e domanda sul mercato del vino con lo scopo di prevenire le eccedenze, in quanto le produzioni piemontesi prevalentemente a denominazioni di origine dispongono già di altri strumenti di regolazione della domanda e dell'offerta previsti dalla legge 12 dicembre 2016, n. 238.

Ritenuto opportuno, alla luce di quanto esposto, proporre la modifica del riparto, fra gli interventi per il settore vitivinicolo, relativamente alle risorse assegnate alla Regione Piemonte per la campagna 2024/2025, come di seguito:

Intervento	Riparto rimodulato 2023/2024 (euro)
Promozione dei vini sui mercati dei Paesi terzi	7.500.000
Ristrutturazione e riconversione dei vigneti	7.681.648
Investimenti	3.788.115
TOTALE	18.969.763

Premesso, inoltre, che il decreto del Masaf n. 646643 del 16 dicembre 2022 concernente "Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento Europeo ss.mm.e ii., dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento "Riconversione e ristrutturazione dei vigneti", sancisce, che:

- all'articolo 2, comma 2, le Regioni adottino proprie determinazioni per applicare l'intervento della ristrutturazione e riconversione dei vigneti, ivi comprese quelle inerenti a:

- a) la definizione dell'area o delle aree dell'intervento;
- b) la limitazione dell'intervento alle zone delimitate dai disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine o ad indicazione geografica;
- c) l'individuazione dei beneficiari tra i soggetti legittimati;
- d) l'individuazione delle varietà, delle forme di allevamento e del numero di ceppi per ettaro;
- e) la superficie minima oggetto dell'intervento;
- f) le azioni ammissibili a finanziamento;
- g) il periodo entro il quale le azioni di ristrutturazione e riconversione dei vigneti devono essere realizzate;
- h) la concessione del contributo attraverso il pagamento anticipato o a collaudo;
- i) le modifiche ai progetti approvati;

- all'articolo 2, comma 4, le Regioni possano individuare i criteri di priorità facoltativi da applicare alle domande, la relativa ponderazione e le modalità di applicazione scegliendoli tra quelli riportati nel decreto stesso;

- all'articolo 8, comma 3, a partire dalla campagna 2024/2025 il contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione viene erogato nel limite del 50%, elevato al 75% nelle Regioni classificate come meno sviluppate sulla base di tabelle standard dei costi unitari, elaborate a livello nazionale;

- all'articolo 8, comma 4, le Regioni stabiliscano l'entità e le modalità di erogazione dei contributi, disponendo che le stesse siano responsabili per eventuali difformità rispetto a quanto stabilito all'articolo 46, comma 6, del regolamento stesso, riscontrate dagli auditor comunitari nel corso delle prescritte visite di controllo.

Preso atto dell'avvenuta pubblicazione, nel mese di aprile 2024, sul sito istituzionale della Rete Rurale Nazionale della "Metodologia per il calcolo e l'utilizzo delle tabelle dei costi unitari per

l'intervento "w001 - Ristrutturazione e riconversione vigneti" del PSP 2023-2027.

Dato atto che il suddetto Settore "Produzioni agrarie e zootecniche" ha condotto un'analisi tecnica per elaborare le disposizioni regionali da applicare per l'intervento "Ristrutturazione e riconversione dei vigneti" a partire dalla campagna 2024/2025 e le schede relative alle specifiche tecniche ed al pagamento dell'aiuto e l'elenco delle attività finanziate, da trasmettere, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del DM n. 646643/2022, al Ministero e ad AGEA, e, come da documentazione agli atti, ha provveduto a consultare le Organizzazioni professionali agricole e cooperativistiche in data 15 aprile 2024.

Ritenuto, pertanto, di approvare:

- le disposizioni regionali per l'intervento "Ristrutturazione e riconversione dei vigneti" da applicare a partire dalla campagna 2024/2025, di cui all'allegato 1 della presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- le schede relative alle specifiche tecniche e al pagamento dell'aiuto e l'elenco delle attività finanziate, da trasmettere, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del DM n. 646643/2022, al Ministero e ad AGEA, di cui all'allegato 2 della presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Dato atto che l'assunzione delle obbligazioni giuridiche conseguenti al presente provvedimento è subordinata alla preventiva erogazione dei suddetti fondi, pari ad euro 18.969.763,00 da parte della Commissione europea direttamente dall'Organismo Pagatore AGEA.

Ritenuto, infine, di demandare al Settore "Produzioni agrarie e zootecniche" della Direzione regionale Agricoltura e Cibo l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione, nonché la definizione, d'intesa con AGEA, in qualità di Organismo pagatore, delle procedure necessarie all'apertura delle domande, delle scadenze e delle disposizioni specifiche, operative e procedurali, necessarie in conformità alla deliberazione della Giunta regionale del 15 maggio 2023, n. 20-6877 di aggiornamento dei procedimenti amministrativi afferenti alle competenze della Direzione regionale Agricoltura e Cibo.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto gli oneri derivanti dal presente provvedimento, per l'importo pari ad euro 18.969.763,00 sono esclusivamente quelli sopra riportati"

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso la Giunta Regionale unanime,

delibera

1. di approvare, ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, del regolamento (UE) n. 2021/2115 e del regolamento delegato (UE) n. 2022/126, la proposta di modifica del riparto, fra gli interventi per il settore vitivinicolo, relativamente alle risorse assegnate alla Regione Piemonte per la campagna 2024/2025 con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 681024 del 12 dicembre 2023, come di seguito:

Intervento	Riparto rimodulato 2024/2025 (euro)
Promozione dei vini sui mercati dei Paesi terzi	7.500.000
Ristrutturazione e riconversione dei vigneti	7.681.648
Investimenti	3.788.115
TOTALE	18.969.763

2. di approvare, ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/13 e del decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 646643 del 16 dicembre 2022:

2.1 le disposizioni regionali per l'intervento "Ristrutturazione e riconversione dei vigneti" da applicare a partire dalla campagna 2024/2025, di cui all'allegato 1 della presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

2.2 le schede relative alle specifiche tecniche e al pagamento dell'aiuto e l'elenco delle attività finanziate, di cui all'allegato 2 della presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

3. di demandare al Settore "Produzioni agrarie e zootecniche" della Direzione regionale Agricoltura e Cibo l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione, nonché la definizione, d'intesa con AGEA, in qualità di Organismo pagatore, delle procedure necessarie all'apertura delle domande, delle scadenze e delle disposizioni specifiche, operative e procedurali, necessarie, in conformità alla deliberazione della Giunta regionale del 15 maggio 2023, n. 20-6877 di aggiornamento dei procedimenti amministrativi afferenti alle competenze della Direzione regionale Agricoltura e Cibo; nonché di trasmettere al Ministero ed a AGEA la documentazione di cui al precedente punto 2.2., ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del DM n. 646643/2022;

4. che l'assunzione delle obbligazioni giuridiche conseguenti al presente provvedimento è subordinata alla preventiva erogazione dei suddetti fondi, pari ad euro 18.969.763,00, da parte della Commissione europea direttamente dall'Organismo Pagatore AGEA

5. che il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come attestato in premessa.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010; nonché ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente"

Allegato

Indice generale

Disposizioni regionali applicative dell'intervento di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, decorrenti dalla campagna 2024/2025

1 Premessa.....	2
2 Definizioni.....	2
3 Area dell'intervento.....	2
4 Beneficiari.....	2
5 Attività ammissibili.....	2
5.1 Reimpianto per motivi fitosanitari.....	3
5.2 Vigneti eroici e storici.....	4
6 Interventi /operazioni non ammissibili.....	4
7 Requisiti di ammissibilità.....	4
8 Vincoli.....	5
9 Modalità tecniche, varietà, forme di allevamento e ceppi per ettaro.....	5
10 Superficie minima.....	6
11 Periodo di realizzazione.....	6
12 Modalità di concessione del contributo.....	6
13 Definizione dell'aiuto.....	7
13.1 Aiuto concedibile.....	8
14 Criteri di priorità.....	9
15 Controlli.....	10
16 Varianti e modifiche minori.....	10
17 Recuperi e penalità.....	11
18 Disposizioni finali.....	11

Allegato 1

Disposizioni regionali applicative dell'intervento di ristrutturazione e riconversione dei vigneti previsto dal PSN 2023/2027, decorrenti dalla campagna 2024/2025.

1 Premessa

Le presenti disposizioni applicative definiscono a partire dalla campagna 2024/2025 le modalità di attuazione dell'intervento di ristrutturazione e riconversione dei vigneti previsto all'art. 46 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e s.m.i.e inserito nel Piano Strategico Nazionale 2023/2027.

L'attuazione dell'intervento ha l'obiettivo di aumentare la competitività dei produttori piemontesi, di favorire la riqualificazione di alcune produzioni e di incentivare la meccanizzazione per ridurre i costi di produzione.

Gli interventi relativi alle superfici vitate sono disciplinati a livello regionale dalle disposizioni regionali relative alla gestione e controllo del potenziale produttivo viticolo regionale.

2 Definizioni

Azione: singolo intervento agronomico (estirpazione, erpicatura, ecc) necessario per la realizzazione del vigneto oggetto di aiuto.

Attività: riconversione varietale, ristrutturazione, miglioramento delle tecniche di gestione, reimpianto per motivi fitosanitari.

Operazione: azione o insieme di azioni comprese in un progetto oggetto di domanda.

3 Area dell'intervento

L'intervento si applica sull'intero territorio regionale limitatamente alle aree delimitate dai disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine al fine di aumentarne la superficie iscritta ed ottenere un incremento qualitativo delle produzioni.

4 Beneficiari

Possono beneficiare dell'aiuto:

- gli imprenditori agricoli singoli,
- cooperative agricole,
- società di persone e di capitali,

che esercitano attività agricola e che conducono superfici vitate, regolarmente iscritte allo schedario viticolo o detengono autorizzazioni al reimpianto al momento della presentazione della domanda.

È escluso dall'intervento l'utilizzo di autorizzazioni rilasciate sulla base della conversione di diritti di reimpianto acquistati da altri produttori, così come stabilito dalla nota della Commissione Europea Ref (2016)7158486 del 23.12.2016 e/o derivanti da allineamento regionale allo schedario ai sensi della D.G.R. 4 luglio 2011, n. 26-2302 e/o di autorizzazioni per i nuovi impianti rilasciate ai sensi dell'articolo 64 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

5 Attività ammissibili

Le attività ammissibili sono:

a) la riconversione varietale che consiste:

1) nel reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite, ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale;

2) nel sovrainnesto su impianti ritenuti già razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto e in buono stato vegetativo;

l'attività a2) non prevede l'utilizzo di cloni della stessa varietà.

b) la ristrutturazione, che consiste:

1) nella diversa collocazione del vigneto attraverso il reimpianto in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione che per ragioni climatiche ed economiche;

2) nel reimpianto del vigneto attraverso l'impianto sulla stessa superficie ma con modifiche alla forma di allevamento o al sesto di impianto;

c) il miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti attraverso la messa in opera e modifica delle strutture di sostegno. E' esclusa l'ordinaria manutenzione.

Per l'attività prevista alla lettera c) si intende la sostituzione migliorativa con materiale nuovo (pali, fili e accessori) e non l'ordinaria manutenzione delle strutture di sostegno attraverso la sostituzione parziale delle stesse.

Limitatamente alla campagna 2024/2025, il sovrainnesto e le azioni di miglioramento delle tecniche non sono ammissibili in quanto i relativi costi non sono previsti nelle Tabelle Unità di Costi Standard (UCS), elaborate per la nuova programmazione della PAC 2023/2027 dal Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Crea e la Rete Rurale Nazionale e meglio dettagliate al successivo paragrafo 12.

Le azioni ammissibili e quelle non ammissibili sono riportate nell'allegato 2 del presente atto.

5.1 Reimpianto per motivi fitosanitari

Ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 3, lettera c) del regolamento (UE) n. 1308/2013 e s.m. e i., e dell'articolo 15 del regolamento delegato (UE) n. 2016/1149, è ammesso l'intervento di reimpianto per motivi fitosanitari, a cui i produttori accedono solo a seguito di un provvedimento di estirpazione obbligatoria emanato dal Settore Fitosanitario regionale, dove esplicitamente sia indicata e riconosciuta la presenza della Flavescenza dorata quale organismo nocivo che ha colpito la superficie vitata oggetto del provvedimento.

Per il finanziamento del reimpianto per motivi fitosanitari è assegnata la percentuale massima del 10% dei fondi assegnati annualmente all'intervento. Qualora non vengano utilizzate in parte o in toto saranno destinate all'intervento principale.

Le domande di aiuto per il reimpianto per motivi fitosanitari seguono le procedure indicate nel presente atto e per quanto non espressamente riportato valgono le disposizioni dell'art. 10 del decreto ministeriale 646643 del 16.12.2022 riguardante "Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo e ss. mm. e ii., dei

regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento della riconversione e ristrutturazione dei vigneti.

5.2 Vigneti eroici e storici

Sono ammesse attività di ristrutturazione e riconversione di vigneti eroici e/o storici di cui all'articolo 5, comma 2 del decreto 30 giugno 2020 n. 6899, iscritti nell'elenco regionale dei vigneti eroici e storici, previsto dalla D.G.R. del 12 giugno 2023, n. 27-7030.

I beneficiari dell'aiuto, i cui vigneti sono definiti come storici e/o eroici, si impegnano ad eseguire eventuali modifiche degli elementi caratterizzanti il paesaggio viticolo, nel modo meno invasivo e il più rispettoso possibile della tradizione locale, per il mantenimento dei requisiti del riconoscimento eroico e/o storico.

Il reimpianto deve avvenire sulla stessa superficie che ha dato origine all'iscrizione nell'elenco regionale.

Per il finanziamento di tali attività è riservata una quota del 20% dei fondi assegnati annualmente all'intervento. Qualora tali fondi non vengano utilizzati in parte o in toto saranno destinati all'intervento principale.

6 Interventi /operazioni non ammissibili

Il regime di aiuto non si applica:

- a al rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale, intendendosi in tal senso il rimpianto sulla stessa superficie, con la stessa varietà, secondo la stessa forma di allevamento o sesto di impianto quando le viti sono giunte al termine del loro ciclo di vita naturale (art. 46, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013);
- b alla superficie vitata abbandonata intesa come una superficie vitata che non è regolarmente sottoposta a pratiche colturali destinate a ottenere un prodotto commerciabile da più di cinque campagne viticole, come definite all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) n. 2018/273 della Commissione, la cui estirpazione non consente più al produttore di ottenere la concessione di un'autorizzazione al reimpianto ai sensi dell'articolo 66 del regolamento (UE) n. 1308/2013;
- c agli impianti viticoli realizzati a partire da autorizzazioni per nuovi impianti rilasciate ai sensi dell'art. 64 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

7 Requisiti di ammissibilità

Alla data di presentazione della domanda i soggetti interessati devono:

- aver costituito o aggiornato il proprio fascicolo aziendale; ai fini dell'aiuto, il fascicolo deve contenere aggiornate le informazioni delle superfici coltivate a vigneto, la documentazione concernente la titolarità alla conduzione delle superfici stesse;
- condurre le superfici inserite in domanda; nel caso in cui non sia proprietario della superficie inserita in domanda, essere in possesso del consenso del proprietario all'intervento e agli impegni previsti;
- essere in regola con le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di potenziale viticolo;

- non essere produttori che coltivano impianti illegali e/o superfici vitate prive di autorizzazione ai sensi dell'articolo 71 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell' art. 40 comma 5 del regolamento delegato (UE) n. 2022/126;
- essere titolare di un'autorizzazione per reimpianto ai sensi dell'art. 62 del regolamento (UE) n. 1308/2013. qualora le azioni oggetto di contributo lo richiedano, in conformità alle vigenti disposizioni regionali sulla gestione del potenziale produttivo;
- aver presentato una richiesta di autorizzazione al reimpianto anticipato con l'impegno ad estirpare un vigneto in conduzione esistente e di pari superficie, affinché siano eleggibili le spese sostenute a partire dalla presentazione della domanda;
- non aver ricevuto un'ingiunzione all'estirpo per vigneti in stato di abbandono nel corso dell'ultima campagna vitivinicola.

8 Vincoli

Le superfici vitate oggetto di sostegno alla Ristrutturazione e riconversione vigneti devono mantenere la loro destinazione d'uso per almeno 5 anni dalla data di presentazione della domanda di saldo ed essere oggetto di coltivazione ordinaria, fatti salvi i casi di forza maggiore e circostanze eccezionali debitamente documentati previsti dalla normativa comunitaria e/o nazionale vigente, pena la restituzione del sostegno percepito. Tali superfici non possono, pertanto, né essere estirpate né subire modifiche al vitigno impiantato, sesto di impianto (o numero di ceppi) e forma di allevamento per almeno 5 anni decorrenti data di presentazione della domanda di saldo. Tali vincoli sono trasferiti dal soggetto cedente al soggetto subentrante, in caso di cambio di conduzione della superficie vitata.

A norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 2021/2115, gli aiuti inerenti il settore vitivinicolo non sono soggetti alla condizionalità rafforzata.

9 Modalità tecniche, varietà, forme di allevamento e ceppi per ettaro

Le varietà di uve da vino utilizzate nelle operazioni sono quelle comprese tra le varietà riconosciute idonee alla coltivazione, classificate dalla Regione Piemonte in conformità all'Accordo tra il MiPAAF e le Regioni e le Province Autonome del 25 luglio 2002 e previste nei singoli disciplinari di produzione delle DO .

Il materiale vivaistico da utilizzare nelle operazioni di riconversione e ristrutturazione deve essere prodotto nel rispetto della normativa che disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite.

I vigneti oggetto di ristrutturazione e/o riconversione, al termine dell'intervento, devono risultare completi, in coltivazione, in buone condizioni agronomiche e idonei alla produzione di vini a denominazione di origine.

Sono ammessi a contributo gli interventi che comportano la realizzazione di vigneti con le forme di allevamento a controspalliera (guyot, cordone speronato), è ammessa la forma a pergola limitatamente alle aree di produzione delle denominazioni di origine Canavese, Caluso, Coste della Sesia e Valli Ossolane. Tali forme sono ritenute infatti le più adatte ad una produzione di qualità per la peculiarità dei vitigni e le caratteristiche ambientali degli ambienti viticoli piemontesi.

Non sono ammessi a contributo interventi finalizzati al reimpianto o al sovrainnesto di vigneti con densità inferiore a:

- a 3.300 ceppi/ettaro per forme di allevamento a controspalliera (guyot, cordone speronato),
- b 1.000 ceppi/ettaro per forme di allevamento a pergola in tutte le sue varianti.

In deroga alla lettera a) per il vitigno Erbaluce sono ammesse densità di impianto superiori a:

- 1.000 ceppi/ettaro limitatamente alle denominazioni di origine Caluso e Canavese;
- 2.500 ceppi/ettaro limitatamente alle denominazioni di origine Colline Novaresi bianco e Coste della Sesia bianco.

Il sovrainnesto è consentito su vigneti di età pari o inferiore a 20 anni.

I vigneti ristrutturati e riconvertiti devono essere razionali e, se possibile, idonei alla meccanizzazione parziale o totale. A quest'ultima condizione si può derogare in presenza di superfici vitate con altitudine media superiore ai 500 m s.l.m. o terrazzati o ciglionati o con pendenza media superiore a 30%, in base alle caratteristiche riportate nello schedario viticolo.

Non sono ammessi vigneti in coltura promiscua.

Non è ammesso l'uso di strutture di sostegno usate.

Per quanto riguarda le modalità tecniche del reimpianto a seguito di estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie e fitosanitarie si fa riferimento all'art. 10 del decreto ministeriale n. 646643 del 16.12.2022 riguardante "Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo e ss. mm. e ii., dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento della riconversione e ristrutturazione dei vigneti ". Va comunque intesa come reimpianto di una superficie vitata in produzione, intesa ai sensi delle disposizioni regionali vigenti.

10 Superficie minima

La superficie minima oggetto della operazione di ristrutturazione e riconversione dei vigneti ammessa è fissata in 0,3 ettari.

In presenza di superfici con altitudine media superiore ai 500 metri sul livello del mare (di seguito 500 m) o terrazzati o ciglionati o con pendenza media superiore a 30% la superficie minima di intervento è fissata in 0,1 ettari.

11 Periodo di realizzazione

Il periodo entro il quale le azioni di riconversione e ristrutturazione devono essere realizzate non può superare i 3 anni dalla data di finanziabilità della domanda di aiuto, e, comunque, la data di messa a dimora delle barbatelle non può essere successiva alla validità dell'autorizzazione al reimpianto utilizzata.

12 Modalità di concessione del contributo

Il contributo può essere concesso:

1. attraverso il pagamento anticipato dell'80% del contributo, erogato prima della conclusione dei lavori, e il restante 20% a saldo.

Il pagamento anticipato è disposto a condizione che:

- l'esecuzione dei lavori sia iniziata,
- il richiedente provveda alla costituzione di una polizza fideiussoria a favore dell'Organismo Pagatore (di seguito OP), pari al 110% del valore dell'anticipo liquidabile .

La domanda di pagamento a saldo per l'erogazione del restante 20% del contributo finanziato e per lo svincolo della polizza fideiussoria va presentata a conclusione dei lavori entro l'anno indicato nel cronoprogramma della domanda di aiuto e secondo le tempistiche previste da OP.

2. attraverso il pagamento a collaudo dopo la conclusione dei lavori.

La domanda di pagamento a saldo va presentata entro la scadenza indicata da OP e nel rispetto del cronoprogramma indicato nella domanda di aiuto.

13 Definizione dell'aiuto

L'aiuto alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti può essere erogato soltanto nelle seguenti forme:

- a compensazione dei produttori per le perdite di reddito conseguenti alla esecuzione dell'intervento;
- b contributo ai costi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti.

La compensazione della perdita di reddito di cui alla lettera a) può assumere una delle seguenti forme:

- a1) coesistenza di vite vecchie e nuove per un periodo non superiore ai tre anni; in tal caso l'estirpazione della superficie vitata deve essere effettuata entro la fine del terzo anno successivo a quello dell'impianto,
- a2) compensazione finanziaria.

Non è riconosciuta alcuna compensazione finanziaria per le perdite di reddito di cui alla lettera a), qualora vengano utilizzate autorizzazioni di reimpianto non provenienti dall'operazione di ristrutturazione e riconversione dei vigneti o da autorizzazioni al reimpianto anticipato o in caso di estirpazione obbligatoria di vigneti per motivi fitosanitari.

Tale compensazione è calcolata sulla base dei criteri definiti dal decreto direttoriale del MiPAAF 8 marzo 2010, n. 2862. Sulla base della stima realizzata da ISMEA dei mancati redditi, la compensazione finanziaria è fissata in 3000 €/ettaro in caso di reimpianto e in 1500 €/ettaro in caso di sovrainnesto.

Il contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione, di cui alla lettera b), è erogato nella percentuale del 50% sulla base delle Tabelle Unità di Costi Standard (UCS), basati sull'unità di misura delle superfici vitate effettivamente misurate conformemente all'articolo 42 del regolamento delegato (UE) n. 2022/126 come meglio precisato al paragrafo 13.

L'aiuto è erogato in relazione alla superficie vitata, che è definita in conformità all'articolo 42 del regolamento delegato (UE) n. 2022/126

Le spese eleggibili sono quelle sostenute nel periodo successivo alla data di presentazione delle domande. In particolare per il reimpianto anticipato tali spese sono eleggibili solo a partire dalla presentazione della richiesta di autorizzazione al reimpianto anticipato.

Non sono eleggibili le spese sostenute oltre il termine stabilito per la realizzazione dei lavori.

Pertanto i lavori a carico del beneficiario possono essere iniziati successivamente alla presentazione della domanda: in particolare l'estirpazione può essere effettuata a partire dalla data indicata annualmente dall'Organismo Pagatore.

La certezza del finanziamento sarà garantita solo con l'inserimento della domanda nella graduatoria tra le domande finanziabili.

Qualora la domanda non risulti finanziabile le eventuali spese sostenute dal richiedente sono a suo carico e non sono imputabili alla domanda di aiuto che dovesse essere ripresentata nell'annualità successiva.

13.1 Aiuto concedibile

L'aiuto alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti può essere erogato soltanto nelle seguenti forme:

a. compensazione dei produttori per le perdite di reddito conseguenti alla esecuzione dell'intervento;

b. contributo ai costi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti.

La compensazione della perdita di reddito di cui alla lettera a) può assumere una delle seguenti forme:

a1) coesistenza di vite vecchie e nuove per un periodo non superiore ai tre anni; in tal caso l'estirpazione della superficie vitata deve essere effettuata entro la fine del terzo anno successivo a quello dell'impianto,

a2) compensazione finanziaria.

Non è riconosciuta alcuna compensazione finanziaria per le perdite di reddito di cui alla lettera a), qualora vengano utilizzate autorizzazioni di reimpianto non provenienti dall'operazione di ristrutturazione e riconversione dei vigneti o da autorizzazioni al reimpianto anticipato.

Tale compensazione è calcolata sulla base dei criteri definiti dal decreto direttoriale del MiPAAF 8 marzo 2010, n. 2862. Sulla base della stima realizzata da ISMEA dei mancati redditi, **la compensazione finanziaria è fissata in 3000 €/ettaro in caso di reimpianto.**

Il contributo ai costi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti di cui alla lettera b) viene erogato e fissato **nella misura del 50%** degli importi contenuti nelle seguenti Tabelle Unità di Costi Standard (UCS), elaborate per la nuova programmazione della PAC 2023 - 2027 dal Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Crea e la Rete Rurale Nazionale.

Tabella delle UCS per gli impianti di uva da vino

n. Tipologia intervento	Tipologia impianto	Range di densità (p./Ha)	Tipologia vigneto	Costo Semplificato (€/Ha)
				Senza impianto di irrigazione
1 impianto	spalliera	2000-3774	pianeggiante	€ 22.698,00
2 impianto	spalliera	2000-3774	pend. >15%	€ 22.895,00
3 impianto	spalliera	2000-3774	vitic. eroica	€ 29.507,00
4 impianto	spalliera	3775-4107	pianeggiante	€ 23.854,00
5 impianto	spalliera	3775-4107	pend. >15%	€ 24.063,00
6 impianto	spalliera	3775-4107	vitic. eroica	€ 31.010,00
7 impianto	spalliera	da 4108	pianeggiante	€ 25.651,00
8 impianto	spalliera	da 4108	pend. >15%	€ 25.876,00
9 impianto	spalliera	da 4108	vitic. eroica	€ 33.346,00
13 impianto	pergola	fino a 3251	pianeggiante	€ 32.729,00
14 impianto	pergola	fino a 3251	pend. >15%	€ 32.937,00

15 impianto	pergola	fino a 3251	vitic. eroica	€ 42.548,00
16 impianto	pergola	da 3252	pianeggiante	€ 37.030,00
17 impianto	pergola	da 3252	pend. >15%	€ 37.262,00
18 impianto	pergola	da 3252	vitic. eroica	€ 48.139,00
21 estirpazione*				€ 1.968,00

Nota

*il valore indicato è riferito all'estirpazione di vecchi impianti a parete (spalliera, guyot, cordone speronato, sylvoz, etc.) o tridimensionali (pergola, tendone, etc.)

È previsto un contributo alla viticoltura eroica sulla base dei costi unitari corrispondenti alla viticoltura eroica come riportati nelle Tabelle Unità di Costi Standard (UCS).

Si definisce "viticoltura eroica" gli impianti ubicati su superficie con almeno una delle caratteristiche di seguito riportate:

- I. pendenza del terreno superiore a 30%;
- II. altitudine superiore ai 500 metri s.l.m., ad esclusione dei vigneti situati su altipiano
- III. sistemazioni degli impianti viticoli su terrazze e gradoni;

Gli stessi livelli di contributo sono previsti per i vigneti eroici inseriti nell'elenco regionale .

I livelli di sostegno ad ettaro per tipologia di vigneto (pianeggiante, pendenza superiore al 15%, viticoltura eroica) sono definiti in base alle caratteristiche riportate nel fascicolo aziendale

14 Criteri di priorità

A ciascuna domanda verrà attribuito un punteggio complessivo calcolato sulla base dei criteri di priorità riportati di seguito. I requisiti atti all'assegnazione dei punteggi devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

A parità di punteggio verrà adottato il criterio del richiedente più giovane ed in caso di società l'età del legale rappresentante.

- Riferiti alla tipologia del richiedente

Criterio	Punti
1 Richiedente con età compresa fra 18 e 40 anni non ancora compiuti	15
2 Azienda socia conferente di cantina cooperativa	10
3 Nuovo beneficiario	10

Criterio 2: viene considerata l'iscrizione nell'elenco soci della Cantina e l'attestato di consegna alla Cantina sociale (F2) o il quadro dell'uva ceduta (quadro F) in caso di socio conferitore in parte.

Criterio 3: si considera l'azienda (stesso CUAA) che non ha presentato domanda nella campagna precedente o che è presente nella graduatoria dell'anno precedente, ma non è finanziabile.

- Riferiti all'intervento

Criterio	Punti
Azienda che trasforma le produzioni aziendali	10

Viene considerata l'ultima la dichiarazione di vendemmia e produzione del richiedente (fa riferimento il CUAA) o del soggetto a cui il richiedente è subentrato: nella domanda si dovrà specificare il CUAA identificativo dell'azienda oggetto di subentro che ha presentato l'ultima dichiarazione di vendemmia. Le fattispecie di subentro sono quelle previste nelle DRA per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo per il trasferimento delle autorizzazioni all'impianto (D.G.R. del 12 giugno 2023, n. 27-7030) e più precisamente: eredità a causa di morte, successione e successione anticipata, cambio dello status giuridico e della denominazione dell'azienda.

Il punteggio relativo a questo criterio non è cumulabile con quello relativo al criterio "Azienda socia conferente di cantina cooperativa"

- Produzioni specifiche

Criterio	Punti
Produzioni biologiche certificate ai sensi del regolamento (UE) n. 2018/848	5

Viene considerata la certificazione di biologico (dato desumibile dal fascicolo aziendale)

- Riferiti a particolari situazioni aziendali

Criterio	Punti
Rapporto Superficie vitata / SAU superiore al 75 %	10

15 Controlli

I controlli vengono effettuati conformemente a quanto definito d'intesa tra la Regione Piemonte, AGEA Coordinamento e Organismo pagatore, nonché in applicazione delle disposizioni nazionali e regionali relative al potenziale produttivo viticolo.

16 Varianti e modifiche minori

Sono consentite le seguenti **varianti** al progetto iniziale approvato:

- 1 variazione tra le seguenti attività previste nell'intervento: riconversione varietale, ristrutturazione;
- 2 variazione della tipologia di erogazione del contributo (da domanda con pagamento a collaudo a domanda con pagamento dell'anticipo);
- 3 variazione del titolare (beneficiario/richiedente) nei casi di subentro nella titolarità della domanda iniziale (es. a seguito di cessione, fusione, ecc);
- 4 variazione del termine di realizzazione delle attività (del cronoprogramma).

In ogni caso la variante che determina una riduzione del punteggio attribuito in fase di approvazione della domanda e tale da collocare la stessa in una posizione non finanziabile non è ammissibile e il contributo viene revocato.

Sono consentite le **modifiche minori** intese come modifiche di minore entità, diverse dalle varianti, da apportare al progetto inizialmente approvato e che non ~~senza~~ richiedono un'autorizzazione preventiva.

Si intende per modifiche minori:

- 1 il cambio di ubicazione del nuovo impianto;
- 2 la varietà;
- 3 la forma di allevamento;
- 4 il sesto d'impianto.

Il cambio di ubicazione non è consentito per attività riguardanti i vigneti storici e/o eroici. Modifiche minori che comportino una variazione finanziaria dell'operazione in diminuzione dei costi unitari standard determineranno una riduzione dell'importo erogabile in sede di saldo.

Modifiche minori che comportino il superamento dell'importo totale del sostegno approvato per l'operazione saranno accolte senza modificare il contributo concesso.

Impianti che all'atto del collaudo saranno difformi da quanto riportato in domanda di saldo non sono ammissibili all'aiuto.

17 Recupero e penalità

Si applicano le disposizioni previste all'art. 11 del decreto ministeriale n. 646643 del 16.12.2022 riguardante "Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo e ss. mm. e ii., dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento della riconversione e ristrutturazione dei vigneti e dalle istruzioni operative annuali di OP.

18 Disposizioni finali

Il bando per la presentazione delle domande di aiuto è definito con successivo atto dirigenziale dal Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche della Direzione Agricoltura e cibo d'intesa con OP.

Con eventuali successivi atti lo stesso Settore si riserva di fissare, d'intesa con l'Organismo pagatore OP, istruzioni operative relative alle procedure di controllo e alla gestione del flusso di informazioni e quant'altro necessario per l'operatività del bando.

Con successivo atto del Settore Attuazione programmi relativi alle produzioni vegetali ed animali della Direzione Agricoltura e cibo verrà approvata la graduatoria di ammissibilità.

Con successivo atto del Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche della Direzione Agricoltura e cibo verrà approvata la graduatoria di finanziabilità.

Allegato 2

Specifiche Tecniche dell' Intervento Ristrutturazione e riconversione vigneti e pagamento dell'aiuto

.REGIONE PIEMONTE

1. SPECIFICHE TECNICHE:

1.1 Area di intervento *:

- intero territorio regionale [X]

1.2 Limitazione a zone atte a produrre DOP *:

- DOP previste: Tutte le DOP del Piemonte Si [X] No []

1.3 Soggetti autorizzati alla presentazione dei progetti *:

- imprenditori agricoli singoli [X]

- cooperative agricole [X]

- società di persone e di capitali esercitanti attività agricola [X]

1.4 Varietà:

- previste *: tutte le varietà idonee alla coltivazione nell'ambito della Regione Piemonte e previste nei singoli disciplinari di produzione delle DO

-escluse: nessuna

- a cui è riconosciuta una preferenza: nessuna

1.5 Forme di allevamento:

- previste *: controspalliera (potatura guyot, cordone speronato), pergola

1.6 Numero minimo di ceppi/ettaro *:

forma di allevamento controspalliera ceppi/ha 3.300

forma di allevamento pergola in tutte le sue varianti ceppi/ha 1.000_

Le deroghe ai limiti sopra fissati possono essere accolte, nei casi opportunamente previsti, purché comunque non si preveda l'impiego di meno di :

- 1.000 ceppi/ettaro di varietà Erbaluce per le DO Caluso e Canavese ;

- 2.500 ceppi/ettaro di varietà Erbaluce per le DO Colline Novaresi bianco e Coste della Sesia bianco.

1.7 Superficie minima:

- domanda singola : 0,3 ha

- deroghe specifiche: 0.1 ha

motivazione: deroga prevista per le superfici con altitudine media superiore ai 500 metri sul livello del mare (di seguito 500 m) o terrazzati o ciglionati o con pendenza media superiore a 30% .

Non sono previste domande collettive.

1.8 Attività previste *:

a) riconversione varietale:

- estirpazione e reimpianto [X]
- reimpianto con autorizzazione [X]
- reimpianto anticipato [X]
- sovrainnesto [X] Limitatamente alla campagna 2024/2025, non è ammissibile

b) ristrutturazione:

- estirpazione e reimpianto [X]
- reimpianto con autorizzazione [X]
- reimpianto anticipato [X]
- sovrainnesto [X] Limitatamente alla campagna 2024/2025, non è ammissibile

c) ricollocazione:

- estirpazione e reimpianto [X]
- reimpianto con diritto [X]
- reimpianto anticipato [X]
- sovrainnesto [X] Limitatamente alla campagna 2024/2025, non è ammissibile

d) miglioramenti delle tecniche di gestione dell'impianto viticolo:

- modifica del profilo del terreno (pendenza) []
- livellamento del suolo []
- trasformazione e ricostituzione dell'impianto viticolo per permettere l'accesso diretto delle macchine compresa la conversione dei piani di raccordo dei terrazzi [X]
- messa in opera, ricostruzione o distruzione di terrazzo, con o senza muri di pietra []
- messa in opera e modificazioni delle strutture di supporto (sostegni) [X] Limitatamente alla campagna 2024/2025, non è ammissibile

- allestimento e miglioramento dell'impianto idrico di soccorso a servizio del vigneto []

1.9 Età massima dei vigneti oggetto di sovrainnesto *: 20 anni

1.10 Periodo massimo entro il quale realizzare tutte le operazioni di ristrutturazione [3] *: 3 anni

3 anni

[3] comunque non superiore a 3 anni

2. PAGAMENTO DEGLI AIUTI:

2.1 % di contributo comunitario ai costi di ristrutturazione e riconversione [4] *:

- sulle spese sostenute [X]

% massima *: 50 %

2.2 Pagamento del contributo ai costi di ristrutturazione e riconversione [4] *:

- nella misura del 50% degli importi contenuti nelle seguenti Tabelle Unità di Costi Standard (UCS), elaborate per la nuova programmazione della PAC 2023 - 2027 dal Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Crea e la Rete Rurale Nazionale.

2.3 Pagamento della compensazione per le perdite di reddito

- metodo di determinazione della perdita di reddito *:

(indicare il metodo di determinazione della resa uva/ha e di individuazione del prezzo delle uve tra quelli di riferimento forniti da Ismea)

sulla base della stima realizzata da ISMEA, secondo i criteri definiti dal decreto direttoriale del MiPAAF 8 marzo 2010, n.2862

Importo della perdita di reddito *: 6.550 euro/ettaro per anno

Compensazione per le perdite di reddito [8] *: 3.000 euro/ettaro

- per altra variabile: sovrainnesto o trasformazione della forma di allevamento : 1.500 euro/ettaro

2.4 Importo del sostegno ammissibile per ettaro*:

(riportare gli importi, comprensivi del contributo ai costi di ristrutturazione e riconversione e dell'indennizzo per le perdite di reddito, con le differenziazioni per tipo di intervento)

n.	Tipologia intervento	Tipologia impianto	Range di densità (p./Ha)	Tipologia vigneto	Contributo ai costi (€/Ha)	Mancato reddito
					Senza impianto di irrigazione	
1	impianto	spalliera	2000-3774	pianeggiante	€ 11.349,00	
2	impianto	spalliera	2000-3774	pend. >15%	€ 11.447,50	
3	impianto	spalliera	2000-3774	vitic. eroica	€ 14.753,50	
4	impianto	spalliera	3775-4107	pianeggiante	€ 11.927,00	
5	impianto	spalliera	3775-4107	pend. >15%	€ 12.031,05	
6	impianto	spalliera	3775-4107	vitic. eroica	€ 15.505,00	
7	impianto	spalliera	da 4108	pianeggiante	€ 12.825,50	
8	impianto	spalliera	da 4108	pend. >15%	€ 12.938,00	
9	impianto	spalliera	da 4108	vitic. eroica	€ 16.673,00	
13	impianto	pergola	fino a 3251	pianeggiante	€ 16.364,50	
14	impianto	pergola	fino a 3251	pend. >15%	€ 16.468,50	
15	impianto	pergola	fino a 3251	vitic. eroica	€ 21.274,00	
16	impianto	pergola	da 3252	pianeggiante	€ 18.515,00	
17	impianto	pergola	da 3252	pend. >15%	€ 18.631,00	
18	impianto	pergola	da 3252	vitic. eroica	€ 24.069,50	
21	* estirpazione				€ 984,00	3.000

È previsto un contributo alla viticoltura eroica sulla base dei costi unitari corrispondenti alla viticoltura eroica come riportati nelle Tabelle Unità di Costi Standard (UCS).

Gli stessi livelli di contributo sono previsti per i vigneti eroici inseriti nell'elenco regionale .

2.5 Tempi di erogazione dell'aiuto *:

- anticipato [X]
- a collaudo [X]

(si possono barrare entrambe le caselle)

ELENCO DELLE AZIONI FINANZIATE SULL'OCM VITIVINICOLA – INTERVENTO DELLA RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE VIGNETI PER LA REALIZZAZIONE O MODIFICA DI IMPIANTI VITICOLI

1. AZIONI COLLEGATE ALLA RICONVERSIONE VARIETALE (A) E ALLA RISTRUTTURAZIONE, COMPRESA LA RICOLLOCAZIONE, DELL'IMPIANTO VITICOLO ¹ (B) ²:

- *Azioni collegate all'impianto viticolo oggetto di ristrutturazione:*
 - estirpazione dell'impianto viticolo [X]
 - rimozione delle strutture di supporto (sostegni) e smaltimento [X]
 - raccolta e trasporto dei ceppi, radici e altri residui vegetali [X]
- *Azioni collegate alla preparazione del terreno dell'impianto viticolo ristrutturato e/o riconvertito:*
 - analisi del suolo [X]
 - rimozione delle pietre dal suolo (spietramento) [X]
 - lavorazione profonda (rippatura, scasso) [X]
 - aratura [X]
 - erpicatura [X]
 - fresatura [X]
 - trattamenti antiparassitari e diserbo [X]
 - concimazione organica e minerale [X]
- *Azioni collegate alla realizzazione o innesto dell'impianto viticolo ristrutturato e/o riconvertito:*
 - squadra dell'impianto [X]
 - realizzazione dell'impianto viticolo (lavoro di messa a dimora del materiale vegetale) [X]
 - innesto / reinnesto [X]
 - messa in opera e modifica delle strutture di supporto (sostegni) [X]
 - acquisto dei materiali necessari per la realizzazione dell'impianto viticolo (barbatelle innestate o da innestare, marze, elementi per il fissaggio delle strutture di sostegno (ancore), , tondini di ferro, filo di acciaio, tendifilo, legacci per pianta e tutto quanto necessario) [X]

¹ E' incluso l'impianto del vigneto a seguito di ripristino del terreno a seguito di eventi calamitosi, tuttavia, il ripristino susseguente all'evento calamitoso non è ammissibile.

² E' inclusa anche la modifica della densità di impianto del vigneto se questa concerne importanti modifiche del vigneto stesso e costituisce una modifica strutturale dell'impianto viticolo e non manutenzione ordinaria. In questo caso la quota di contributo deve essere adattata alle specifiche modifiche.

2. AZIONI AMMISSIBILI SOTTO LA MISURA “MIGLIORAMENTI DELLE TECNICHE DI GESTIONE DELL’IMPIANTO VITICOLO” CON RIFERIMENTO AL NUOVO IMPIANTO VITICOLO O ALL’IMPIANTO VITICOLO RISTRUTTURATO E/O RICONVERTITO (C):

- *Azioni collegate alla modifica della pendenza / livello dell’impianto viticolo:*
 - modifica del profilo del terreno []
 - livellamento del suolo []
 - trasformazione e ricostituzione dell’impianto viticolo per permettere l’accesso diretto delle macchine []
- *Azioni collegate a terrazze, ciglioni e muri a retta:*
 - messa in opera, ricostruzione o distruzione di terrazzo, con o senza muri di pietra compresa la conversione dei piani di raccordo dei terrazzi al servizio del vigneto []
- *Azioni collegate alle tecniche di impianto nell’impianto viticolo ristrutturato:*
 - messa in opera e modificazioni delle strutture di supporto (sostegni) [X]
 - razionalizzazione delle forme di allevamento []
- *Azioni collegate all’installazione o al miglioramento del sistema irriguo di soccorso:*
 - allestimento e miglioramento dell’impianto di irrigazione del vigneto []

3. AZIONI NON AMMISSIBILI

Le seguenti azioni non sono ammissibili:

- Semplice sostituzione ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento (CE) n. 555/2008 o gestione ordinaria dell’impianto viticolo, in quanto l’obiettivo della misura è il miglioramento in termini di adeguamento alla domanda del mercato e l’incremento della competitività
- Protezione contro danni da vandalismo per esempio attraverso:
 - Costruzione di schermi
 - Protezione attiva attraverso produzione di suoni artificiali;
- Protezione da uccelli per esempio attraverso
 - Copertura dei filari del vigneto con reti di protezione
 - Macchine per spaventare gli uccelli
 - Protezione attiva attraverso produzione di suoni artificiali
- Protezione dalla grandine con copertura dei filari del vigneto con reti di protezione
- Costruzione di frangivento / pareti di protezione dal vento
- Passi carrai - sia all'interno di un vigneto che quelli che portano a un vigneto
- Elevatori